

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3222 del 23/06/2023
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AREE VERDI COMUNE: CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) TITOLARE: CEMENTUBI 2000 Srl CODICE PRATICA N. BO13A0015/15RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3326 del 22/06/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	UBALDO CIBIN

Questo giorno ventitre GIUGNO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, UBALDO CIBIN, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AREE VERDI

COMUNE: CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)

TITOLARE: CEMENTUBI 2000 Srl

CODICE PRATICA N. BO13A0015/15RN01

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e

coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione con delega al titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Demanio Idrico quale sostituto della Responsabile di Area in caso di momentaneo impedimento o assenza per periodi di breve durata alla sottoscrizione di provvedimenti indifferibili ed urgenti relativi ai procedimenti di competenza;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;
- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;
- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;
- Delibera n. 4/2021 dalla Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027, reso attuativo dal Decreto del Segretario generale n. 94/2022 della medesima Autorità di bacino, in attesa dell'approvazione definitiva del Piano;
- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna (RR) 20 novembre 2001, n. 41, come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;
- - le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR 1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

vista l'istanza assunta agli atti al Prot.n. PG/2015/811025 del 04/11/2015 (pratica n. BO13A0015/15RN01) presentata da **CEMENTUBI 2000 Srl**, C.F.: 01865081200, con cui viene richiesto il **rinnovo della concessione di derivazione**

di acqua pubblica sotterranea, ad uso **irrigazione aree verdi** di un terreno di estensione di 0,2 ha, **rilasciata con determinazione regionale n. 2011 del 19/02/2014** (pratica n. BO13A0015);

considerato che il prelievo ricade all'interno del perimetro dell'area di concessione di acque termali denominata "Bagni" rilasciata a Terme di Castel San Pietro dell'Emilia Spa.

richiamata la determinazione regionale n. 2011 del 19/02/2014 di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea con scadenza il 31/12/2015 (pratica BO13A0015):

- mediante un pozzo ubicato in comune di Castel San Pietro Terme (BO), su terreno identificato catastalmente al Foglio 94 mappale 663; di profondità di 18 m, con un unico tratto filtrante da 12 a 16 m dal p.c. ;

- ritenuto in diretta connessione con il regime idrologico superficiale del Torrente Sillaro (acque subalvee), ai sensi dell'art.3 comma 1 lett.c) del R.R.41/01;

- con una portata massima di 1,2 l/s per complessivi 800 mc/anno ad irrigazione aree verdi di un terreno di estensione di 0,2 ha;

- con le seguenti prescrizioni:

- il pozzo non dovrà in nessun modo arrivare o inficiare le falde di acqua termale;

vista la comunicazione assunta agli atti al Prot. n. PG/2023/61984 del 07/04/2023, con cui la Ditta Cementubi 2000 Srl:

- ha presentato la dichiarazione di assenso al rinnovo al prelievo da parte del titolare della concessione di acque termali;
- ha dichiarato che il prelievo non intercetta le falde di acqua termale, a seguito di campionamento delle acque del pozzo effettuato in data 28/03/2023;

considerato che:

- l'istanza, è assoggettata al procedimento di rinnovo di concessione ai sensi dell'art. 27 del R.R. 41/2001;

- l'uso della concessione è assimilabile a "Pescicoltura, irrigazione di attrezzature sportive e verde pubblico" ai sensi dell'art. 152, comma 1, lett. d) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

- la derivazione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette e non rientra nel campo di applicazione della DGR del 30 luglio 2007 n. 1191;

preso atto del Nulla Osta Minerario assunto agli atti con Prot. n. PG/2023/70126 del 21/04/2023 rilasciato da ARPAE AACM - Unità Valutazioni Ambientali, ed espresso in senso favorevole senza prescrizioni sulla base delle seguenti valutazioni:

- i valori dei parametri sul campione d'acqua di falda del pozzo sono risultati diversi dalle analisi effettuate sull'acqua termale;

- il pozzo oggetto di rinnovo capta le acque direttamente connesse alla superficie, che non sono caratterizzate dalla mineralizzazione tipica della falda interessata dal prelievo termale;

verificata la compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico interessato:

- ai sensi delle DGR n. 1781/2015, 2067/2015 e 2293/2021, la derivazione avviene nel corpo idrico sotterraneo "Conoide Sillaro - libero", codice 0200ER DQ1 CL; caratterizzato da stato quantitativo scarso e presenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo; soggiacenza piezometrica minore di 10 m dal piano campagna e trend negativo; subsidenza con velocità -2,5/0 mm/a nel periodo 2011-2016;

- ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po "Direttiva Derivazioni", la derivazione ha impatto lieve e criticità media e pertanto comporta un rischio ambientale (**repulsione**) ma trattandosi di un rinnovo di un prelievo esistente è comunque compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione con l'applicazione di particolari misure di mitigazione e nel rispetto delle prescrizioni allegate;

dato atto che sulla base dei dati di pianificazione aggiornati, la derivazione non capta direttamente le acque subalvee e pertanto non dovrà essere ulteriormente

assoggettato alle regolamentazioni dei corsi d'acqua superficiali (rispetto del DMV e sospensione estiva dei prelievi);

ritenuto, pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, la domanda di rinnovo può essere accolta nel rispetto delle prescrizioni allegate nel presente atto, di cui si richiama:

- *dovrà essere effettuato il monitoraggio dei volumi di prelievo annuali;*
- *dovrà essere effettuato il monitoraggio del livello di falda nel pozzo tramite misura manuale, almeno due volte l'anno - indicativamente in primavera e autunno;*
- *dovranno essere inviati i dati di monitoraggio dei volumi di prelievo e del livello di falda all'Amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno, successivo a quello del monitoraggio, al fine di monitorare a livello puntuale l'andamento nel tempo del livello di falda oggetto di prelievo;*

considerato che, ai fini del calcolo del canone annuale di concessione, l'utilizzo delle acque pubbliche richiesto è assimilabile a quello di "Pescicoltura, irrigazione di attrezzature sportive e verde pubblico" ai sensi dell'art. 152, comma 1, lett. d) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria d'importo pari a € 87,00;
- del canone di concessione per l'anno corrente 2023 pari a € 189,90;
- dei canoni pregressi di concessione per le annualità 2014 - 2022, per un importo complessivo pari ad € 352,19;
- dell'adeguamento del deposito cauzionale, pari ad un importo di € 91,00;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da

parte del concessionario, assunta agli atti al Prot. n. PG/2023/108916 del 22/06/2023;

ritenuto pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio del rinnovo senza varianti della concessione richiesta, alle condizioni indicate nel presente atto;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di rilasciare a CEMENTUBI 2000 Srl., C.F.: 01865081200, il rinnovo della concessione a derivare acqua pubblica sotterranea, mediante il pozzo ubicato sul terreno censito nel NCT del comune di Castel San Pietro Terme (BO) al Foglio 94 mappale 663, rilasciata con determinazione n. 2011 del 19/02/2014, alle seguenti condizioni:

a) il prelievo è stabilito con portata massima di **1,2 l/s**, e un volume annuo massimo di **800 mc**;

b) la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) la scadenza della presente concessione **è fissata**, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, fino **alla data 31/12/2027**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a

questo Servizio prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di **approvare l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire che il canone annuale per l'uso concesso calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., **è fissato in € 189,90= per l'anno 2023, che è stato versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

4) di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione rilasciata con Determinazione n. 2011 del 19/02/2014 il Concessionario **ha corrisposto il canone pregresso** per gli anni dal 2014 al 2022 a cui sono aggiunti gli **interessi legali** dovuti alla data odierna per un totale di **€ 352,19**, ai sensi dell'art. 20, comma 1 e dell'art. 27 comma 8 del R.R. 41/2001, **versati anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna"

5) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2023, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del

canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

6) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2023, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it (Pagamenti Online / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

7) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

8) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., è **fissata** in € 250,00=, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, ha necessitato di adeguamento dell'importo originariamente versato di € 159,00=, in sede di determinazione n. 2011 del 19/02/2014 (pratica BO13A0015), **per un importo aggiuntivo di € 91,00=**, importo **versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna"

9) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è **soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986

10) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;

11) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

12) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

13) Di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Per Patrizia Vitali firma il
titolare dell'incarico di
funzione delegato

Ubaldo Cibir

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea rilasciata a **CEMENTUBI 2000 Srl**, C.F.: 01865081200.

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

Il prelievo avviene dal corpo idrico sotterraneo "*Conoide Sillaro - Libero*", codice *0200ER DQ1 CL*, mediante un pozzo ubicato nel punto di coordinate geografiche UTMREX X: 706285, Y: 918305, sul terreno individuato nel foglio 94, mappale 663 del NCT del comune di Castel San Pietro Terme (BO).

L'opera di presa è costituita da un pozzo profondo 18 m, costituito da una colonna di captazione in PVC di diametro di 180 mm, della profondità di 18 m, con un unico tratto filtrante da 12 a 16 m dal p.c. (slot 0,7 mm), in corrispondenza di un livello sabbioso prevalente;

Il pozzo è equipaggiato con una elettropompa sommersa marca GRUNDFOS di potenza di 1,5 Kw, regolata alla portata massima di 1,2 l/s;

protetto da un avampozzo in cls di dimensioni (1,0 m x 1,0 m x 1,0 m) dotato di botola d'ispezione

il prelievo massimo derivabile è stabilito con una portata massima di **1,2 l/s**, per complessivi **800 mc/anno**;

la risorsa è utilizzata per l'irrigazione di area verde di estensione di 0,2 ha. Tale uso è assimilabile, rispettivamente, a quello "*Pescicoltura, irrigazione di attrezzature sportive e verde pubblico*", di cui all'art. 152, comma 1, lettera d), della L.R. 3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

il monitoraggio dei volumi avviene tramite misuratore volumetrico;

Il monitoraggio del corpo idrico oggetto di prelievo avviene tramite misuratore manuale del livello piezometrico della falda;

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso del Servizio sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni

Il concessionario deve:

- **effettuare il monitoraggio dei volumi** di prelievo annuali;
- **effettuare il monitoraggio del livello piezometrico** della falda tramite misura manuale, almeno due volte l'anno - indicativamente in primavera e in autunno;
- **trasmettere all'amministrazione concedente i dati di volume di prelievo e di piezometria misurati**, entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di monitoraggio, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione.

Dovranno essere predisposti sistemi di utilizzo volti al risparmio della risorsa idrica ed alla riduzione dei prelievi (vasche di accumulo, riutilizzo delle acque, ecc.)

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso dal Servizio concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare il Servizio concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche

se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata** con caratteristiche, modalità di manutenzione e trasmissione dei relativi dati che verranno in seguito comunicate come previsto dal comma 3, art. 95 del DLGS 152/06;

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone** annuo.

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2027**.

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza, **entro il 31/12/2027**, ai sensi dell'art.27 del RR 41/01.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha

presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

Art. 7

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo

corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art. 9

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

Art. 10

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della L.R. n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.